



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ATTINENTI PER IL PERIODO 16.07.2016 - 31.12.2020.

QUESITO

in riferimento al disciplinare di gara ed esattamente al punto 15. Cauzioni e Forme di garanzia previste, è possibile che venga seguita la disciplina adottata per la trasmissione delle Referenze Bancarie, nel caso in cui l'agenzia assicuratrice non supporta la firma digitale?

RISPOSTA

si conferma che la cauzione deve essere presentata secondo quanto previsto dell'art. 15, con esclusione di ogni altra modalità.

QUESITO

E' possibile dichiarare con unico documento (Modello A1) da parte del responsabile anche per gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza della Società?

RISPOSTA

Dopo attenta valutazione si comunica che il Mod. A1) dovrà essere compilato da ciascuno dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, come previsto anche ai punti 6), 10) e 11) del Mod. A

QUESITO

Con riferimento a quanto richiesto dal disciplinare di gara al punto 12.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali, comma 2, si chiede di confermare che il requisito richiesto è soddisfatto anche con la presentazione di un solo certificato di regolare esecuzione di un Comune avente più di 9000 abitanti.

RISPOSTA

Si ribadisce che il requisito è soddisfatto presentando certificazione relativa ad almeno TRE servizi analoghi della durata minima di 12 mesi e per un numero di abitanti pari o superiore a 9.000 CIASCUNO. Se svolti per il medesimo Comune dovranno riguardare gli anni dal 2012 al 2014.

QUESITO

Alla luce della Vs. comunicazione siamo a richiedere se la documentazione verrà ritenuta valida anche con il CIG indicato nel disciplinare (mi riferisco, ad esempio, all'attestato di presa visione dei luoghi - allegato B).

RISPOSTA

Si conferma la validità degli atti gara in relazione alla modifica del Cod. CIG.

QUESITO

Letti gli atti di gara si formulano i seguenti chiarimenti.

- 1) A Pagina 22 del Capitolato Speciale di Appalto, art. 4.2, si evince che *“Il servizio dovrà essere svolto secondo le percorrenze indicate negli ALLEGATI A) E B) al presente Capitolato, per un totale di complessivi m. 455.000 **oltre a m. 94.335** a disposizione dell'Amministrazione.”*

Dall'allegato A citato emerge che i **m 94.335 sono compresi nel totale complessivo** e non devono essere aggiunti al totale complessivo, così come sopra espresso nel CSA.

Si chiede di giustificare l'incongruenza specificando se nel totale complessivo siano compresi i metri 94.335 indicati.

RISPOSTA

Si precisa che i mt. 94.335 sono da considerarsi compresi nel totale complessivo di mt. 455.000, come indicato nell'allegato A - Riepilogo.

QUESITO

A pagina 17, art. 2.1 – Durata del contratto, il C.S.A. recita *“Durante tutto il periodo dell'appalto il Comune può rivedere il contratto in accordo con la Ditta appaltatrice, se ritenuto necessario per il miglioramento o l'ampliamento del servizio.”*

Il “Nuovo Codice Appalti” ex D.lgs. 50/2016 ammette, ai sensi dell'art. 106 “Modica di contratti durante il periodo di efficacia” che:

“I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.”

A parere della scrivente la Stazione Appaltante dovrebbe meglio circostanziare le modifiche che ritiene possano essere apportate nel corso del contratto, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo.

RISPOSTA

In relazione al quesito si precisa che il Capitolato è stato approvato ante D.Lgs 50/2016 e che, pertanto, non rispettando la nuova normativa la revisione del contratto ai fini del miglioramento ed ampliamento del servizio non potrà essere applicata.

13/06/2016

IL RESPONSABILE C.U.C.
Dott. Domenico Figà